

**REGOLAMENTO**  
**PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA**  
**DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001**

<b>CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE</b>	19.07.2006; 30.04.2008; 30.09.2013
<b>DECRETO RETTORALE</b>	1251/2006 dd. 26.07.2006; 651/2008 dd. 20.05.2008; 1097/2013 dd. 8.10.2013
<b>UFFICIO COMPETENTE</b>	Sezione Servizi al Personale Tecnico-Amministrativo

**Data ultimo aggiornamento: 9 ottobre 2013**

*a cura dell'Ufficio di Staff Affari Generali*

**Art. 1**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento e la sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dalla vigente normativa: art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dall'art. 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per particolare e comprovata specializzazione universitaria si intende quella conseguita con laurea del vecchio ordinamento o specialistica/magistrale del nuovo ordinamento, o titolo equivalente; ovvero laurea triennale con successivo percorso di specializzazione (es.: master, dottorato, borse di specializzazione).
3. Il requisito di cui al comma 2 può intendersi sussistente in presenza di iscrizione ad albo o ordine professionale abilitante all'esercizio di una libera professione, seppure in assenza di laurea, quando consentito e ove equivalente.
- 3bis. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, in considerazione della necessità di garantire continuità ad attività di servizio strumentali alla ricerca, le strutture dipartimentali e i Centri di spesa autonomi possono affidare incarichi previa adeguata motivazione e attestazione dell'esistenza dei presupposti di continuità, esperienza e adeguata professionalità, a persone non in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 3.
4. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 3bis precedenti, dovrà esservi congruità tra l'oggetto della prestazione richiesta e il titolo posseduto ovvero la comprovata esperienza professionale

**Art. 2**

1. L'Università di Trieste, qualora intenda affidare gli incarichi di cui al precedente art. 1, dopo aver accertato preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili

in Ateneo per lo svolgimento della collaborazione medesima, procederà a rendere pubblico l'avviso di selezione sul sito web dell'Ateneo - link: concorsi e selezioni -.

2. L'avviso verrà esposto entro tre giorni lavorativi dal momento della richiesta, completa di tutti gli elementi di cui al successivo art. 3, da parte della struttura proponente.

### **Art. 3**

1. L'avviso dovrà contenere i seguenti elementi:
  - la definizione circostanziata e motivata dell'oggetto dell'incarico
  - gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione
  - l'attività o il progetto cui la prestazione fa riferimento
  - la durata dell'incarico
  - il luogo della prestazione e le modalità di realizzazione
  - il compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate, quali le modalità di pagamento, il trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché le eventuali sospensioni della prestazione
  - l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento
  - l'indirizzo cui inviare la domanda e il termine per la presentazione delle domande.

### **Art. 4**

1. Alle domande, che dovranno pervenire entro e non oltre quindici giorni liberi e interi dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito "Concorsi gare e consulenze" dell'avviso di selezione, dovrà essere allegato un curriculum *vitae et studiorum* che verrà valutato, previa determinazione dei criteri, dalla struttura proponente ovvero da commissioni appositamente costituite, formate da esperti di provata competenza in materia.
2. Qualora si ritenesse necessario un approfondimento, i candidati saranno invitati a sostenere un colloquio.
  1. La graduatoria di merito degli aspiranti verrà inserita sul sito web dell'Ateneo - link concorsi e selezioni - e potrà essere utilizzata, entro il termine dell'attività o del progetto di riferimento, anche per ulteriori esigenze che si dovessero manifestare per il medesimo oggetto della prestazione.

### **Art. 5**

1. Per esigenze di flessibilità e celerità, riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica, saranno predisposti con cadenza biennale, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di Ateneo di

personale altamente qualificato, in possesso dei requisiti previsti in avviso, da cui attingere nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Per collaborazioni che si esauriscano in una prestazione episodica, o svolta in maniera saltuaria, per un periodo massimo di 30 giorni nell'anno solare e a fronte di una spesa inferiore a 5.000 euro, potrà essere considerata la possibilità di conferimento dell'incarico "*intuitu personae*".

#### **Art. 6**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.
2. La proroga è ammessa, d'intesa con il prestatore, qualora il committente ne ravvisi motivato interesse, al fine di completare l'attività o il progetto, per ritardi non imputabili al collaboratore, attesa la sussistenza del fondo dedicato.
3. Nella determinazione del compenso deve essere assicurata la proporzionalità, con riferimento alla complessità della prestazione e valutata l'utilità conseguita dall'Ateneo.

#### **Art. 7**

1. Il responsabile proponente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico e ne attesta il risultato della prestazione.
2. Qualora i risultati della prestazione fornita dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto, sulla base del disciplinare di incarico o siano parzialmente o del tutto insoddisfacenti, il responsabile proponente può richiedere al prestatore di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza, ferma restando la liquidazione del compenso, in proporzione ai risultati raggiunti.
3. Il responsabile proponente è tenuto a pubblicare sul sito web dell'Ateneo il provvedimento di incarico, che dovrà contenere:
  - il nominativo del soggetto percettore
  - l'oggetto della prestazione
  - le date di inizio e di fine della collaborazione
  - l'ammontare del compenso.

#### **Art.8**

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.